

## **ALLEGATO A)**

### **CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI POLITICHE DI PROMOZIONE DEL BENESSERE FAMILIARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 bis DELLA LEGGE PROVINCIALE SUL BENESSERE PROVINCIALE – TRIENNIO 2014-2016**

#### **Articolo 1**

##### **Premessa**

La legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “*Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità*”, in seguito denominata legge, all’articolo 10 sostiene in particolare il potenziamento degli strumenti di conciliazione dei tempi familiari e dei tempi di lavoro anche con la messa a regime di progetti sperimentali.

Per la realizzazione di progetti in materia di politiche di promozione del benessere familiare, la Provincia può concedere a soggetti pubblici e a soggetti privati non lucrativi contributi come previsto dall’articolo 7 bis, comma 1, della legge.

#### **Articolo 2**

##### **Progetti finanziabili**

Sono finanziabili i progetti con ricadute in ambito provinciale, che perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) sostenere il territorio trentino a livello comunale, a livello sovra-comunale e/o a livello di Comunità, che ha intrapreso percorsi di qualificazione attraverso standard di qualità familiare ovvero che ha attivato processi di aggregazione di operatori pubblici e privati su obiettivi di promozione e valorizzazione della famiglia, in particolare della famiglia con figli, creando e supportando i Distretti Famiglia, come definiti all’articolo 16 della legge;
- b) sostenere le famiglie nel compito educativo, anche in sinergia con il mondo della scuola, per prevenire forme di insuccesso scolastico attraverso attività di accompagnamento, di orientamento e formazione dei genitori e/o dei figli;
- c) sostenere le politiche di conciliazione dei tempi con riferimento alle iniziative che consentono di armonizzare ed equilibrare i tempi di vita familiare con i tempi di vita lavorativa, organizzando attività programmate in modo flessibile sulla base delle esigenze di ciascun caso;
- d) promuovere e diffondere iniziative di formazione e di sostegno alle competenze relazionali, genitoriali ed educative finalizzate a rafforzare ed a migliorare le relazioni e la gestione dei conflitti familiari ed inter-generazionali all’interno della famiglia con particolare attenzione ad accrescere le capacità di lettura dei bisogni e delle potenzialità esistenti all’interno della famiglia;
- e) sostenere iniziative volte alla promozione di relazioni familiari e di comunità finalizzate a favorire il protagonismo delle famiglie sul territorio locale e la produzione di capitale sociale e relazionale favorendo la sussidiarietà orizzontale.

Non sono considerati ammissibili i progetti finanziati negli anni precedenti e ripresentati identici nei contenuti e nelle finalità dagli stessi soggetti beneficiari nonché i progetti finanziati da altre strutture provinciali.

Non sono altresì ammissibili:

- a) progetti riferibili a funzioni istituzionali esercitate in via ordinaria e finanziate da specifiche leggi nazionali e/o provinciali di settore;
- b) progetti inerenti l'attività ordinaria già oggetto di finanziamento da parte dell'Amministrazione provinciale, qualunque sia l'entità del finanziamento oppure già oggetto di altre forme di finanziamento che ne coprono l'intera spesa;
- c) progetti che perseguono finalità non conformi ai presenti criteri.

I progetti per i quali si richiede il contributo non possono perseguire scopi di lucro e devono indicare tutte le entrate collegate per la realizzazione delle azioni previste.

Fermo restando che non è possibile la copertura delle stesse tipologie di spesa, i contributi concessi sulla base dei presenti criteri sono cumulabili con agevolazioni di altri Enti pubblici diversi dalla Provincia e comunque fino a copertura della spesa massima sostenuta da evidenziarsi in sede di rendicontazione.

Non sono agevolabili i progetti finalizzati alla costituzione di fondi o capitali a favore dei beneficiari delle agevolazioni.

### **Articolo 3** **Soggetti beneficiari**

Possono richiedere il contributo per la realizzazione dei progetti i seguenti soggetti:

- a) le Comunità;
- b) i Comuni;
- c) le Organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo previste dall'articolo 3 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8; le cooperative sociali di cui alla legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 e ss.mm. e loro consorzi operanti nei settori di cui ai progetti e iscritti al registro regionale; i soggetti iscritti al Registro di cui all'articolo 39 della legge provinciale 14 luglio 1991, n. 14 e ss.mm.; le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 11 del D.Leg. 460/97; le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383; altri soggetti del terzo settore, così come indicato all'articolo 3, comma 3, lettera d) della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13.

Tali soggetti possono presentare i progetti sia singolarmente che in forma associata, come previsto dal successivo articolo 4.

### **Articolo 4** **Partenariato**

Il progetto oggetto di contributo può essere presentato da un partenariato formato da almeno due soggetti, nel rispetto dei seguenti criteri:

- il partenariato deve essere costituito da almeno un soggetto pubblico ed un soggetto privato con sede legale o operativa nel territorio della provincia di Trento;
- all'interno del partenariato deve essere individuato un soggetto capofila (pubblico o privato);
- i soggetti del partenariato che non rivestono il ruolo di capofila devono comunque svolgere una parte attiva all'interno del progetto.

La domanda deve essere presentata a nome del soggetto capofila - con il quale viene intrattenuto ogni conseguente rapporto amministrativo e finanziario - e alla medesima devono essere allegate le dichiarazioni con cui i singoli Enti coinvolti attestano la propria adesione e specificano i ruoli assunti in relazione alla realizzazione del progetto.

L'adesione al partenariato da parte di soggetti appartenenti ad un Distretto Famiglia rafforza la rete territoriale sul benessere familiare e contribuisce ad accrescere sia la qualità degli interventi realizzati sul territorio che la qualità delle relazioni famiglia-famiglia e famiglia-organizzazioni favorendo processi di innovazione sociale sia in termini di servizi che di processi: per tali motivi l'adesione alla partnership da parte di associazioni appartenenti ad un Distretto Famiglia costituisce elemento premiante; l'adesione alla rete di partner di soggetti che hanno conseguito il marchio famiglia costituisce elemento premiante.

Non sono considerati partner i soggetti che partecipano al progetto esclusivamente perché incaricati di realizzare attività progettuali a pagamento.

Un soggetto può aderire a più progetti in qualità di partner ma può presentare un unico progetto in qualità di capofila.

I soggetti che per lo stesso progetto abbiano richiesto od ottenuto agevolazioni da parte di altri Enti pubblici diversi dalla Provincia o di altri soggetti privati, devono dichiararlo nella domanda di contributo ed evidenziare l'eventuale finanziamento in sede di rendicontazione.

## **Articolo 5**

### **Termini e modalità di presentazione della domanda e relativa documentazione**

La domanda di contributo, in regola con la disciplina sull'imposta di bollo, se dovuta, e redatta avvalendosi dei moduli appositamente approvati e pubblicati sul sito internet istituzionale, è presentata dal soggetto richiedente o dal soggetto capofila, alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari nel periodo compreso tra il **16 giugno 2014** ed il **14 agosto 2014** per progetti da concludersi **entro il 31 dicembre 2016**. Le domande presentate oltre il **14 agosto 2014** sono dichiarate irricevibili.

Le domande di contributo devono essere presentate con una delle seguenti modalità:

- se il richiedente è un soggetto privato:

- a) spedite a **mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento**, ed inviate all'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, Via Grazioli, n. 3 - 38121 Trento. In questo caso, ai fini dell'ammissione, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante o, se corriere, il timbro apposto dal vettore;
- b) **trasmesse a mezzo fax (0461/494111) o mediante strumenti telematici** (posta elettronica all'indirizzo [agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it](mailto:agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it), nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell'amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo;
- c) **consegnate a mano presso l'Agenzia per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili**, Via Grazioli, n. 3 - 38121 Trento. Le domande presentate a mano devono essere consegnate entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno disponibile.

- se il richiedente è un soggetto pubblico:

- a) **consegnate a mano presso l'Agenzia per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili**, Via Grazioli, n. 3 - 38121 Trento. Le domande presentate a mano devono essere consegnate entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno disponibile;
- b) **trasmesse a mezzo del sistema di interoperabilità Pi.Tre.;**
- c) **trasmesse mediante strumenti telematici** (posta elettronica all'indirizzo [agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it](mailto:agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it), nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell'amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo).

La domanda deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente o del soggetto capofila e contenere le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa del progetto e relativo piano finanziario redatti secondo i moduli appositamente approvati e pubblicati sul sito internet istituzionale;
- b) nel caso di partenariato, dichiarazioni di adesione al progetto sottoscritte dai partner in cui si evidenziano le quote di attività ed eventualmente di spesa a loro carico;
- c) copia del provvedimento dell'Organo competente ad approvare il progetto, nel caso in cui il soggetto richiedente sia un Ente pubblico.

## **Articolo 6**

### **Spese ammissibili**

Ai fini dell'individuazione della spesa ammissibile a contributo sono considerate esclusivamente quelle relative alla realizzazione del progetto.

Le spese devono essere riferite ad attività realizzate dopo la data di presentazione della domanda e fino al 31 dicembre 2016.

Le spese per il personale adibito al progetto sono riconosciute solo se supportate da idonea documentazione che consenta l'identificazione della natura del rapporto di lavoro con il soggetto beneficiario, dei costi reali per unità lavorativa, dell'orario di lavoro ordinario e del tempo speso nelle attività del progetto.

Le spese possono essere sostenute dal soggetto richiedente o dall'affidatario della gestione, nel caso in cui l'esecuzione progettuale sia affidata ad altro soggetto.

Non sono ammissibili le spese:

- non direttamente riconducibili al progetto o non identificate nel piano finanziario;
- l'I.V.A. posta in detrazione;
- oneri finanziari (interessi passivi e sopravvenienze passive);
- acquisti di beni durevoli;

- costi di progettazione, di studio e di ricerca preliminari alla presentazione del progetto: tali studi e/o ricerche devono rappresentare la fase propedeutica alla presentazione del progetto;
- spese pubblicitarie superiori al 20 per cento della spesa ammessa a contributo.

## **Articolo 7**

### **Ammontare del contributo**

Il contributo è concesso nella misura dell'80 per cento della spesa ammessa ad agevolazione ed è calcolato sulla base del piano finanziario: la percentuale del contributo è comunque stabilita in modo da non generare avanzo.

Lo stanziamento è suddiviso in 18 ambiti territoriali rappresentati dalle 16 Comunità, dal territorio amministrativo del Comune di Trento e dal territorio amministrativo del Comune di Rovereto: esso è determinato da una quota fissa per ambito, alla quale è aggiunta una quota variabile commisurata alla popolazione residente nel singolo ambito, alle certificazioni family assegnate ai comuni che insistono sull'ambito ed alla presenza, nel territorio della comunità, di eventuali Distretti famiglia previsti dalla legge provinciale sul benessere familiare.

Per ogni ambito territoriale è finanziato un solo progetto, la spesa massima ammessa ad agevolazione ed il relativo contributo annuo massimo è suddiviso come segue:

	spesa massima ammessa ad agevolazione	contributo annuo massimo (80 per cento spesa ammessa)
Territorio Val d'Adige (escluso Comune di Trento)	13.000,00	10.400,00
Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri	16.875,00	13.500,00
Comunità della Paganella	13.125,00	10.500,00
Comunità di Primiero	14.875,00	11.900,00
Comun General de Fascia	14.875,00	11.900,00
Comunità della Valle dei Laghi	15.875,00	12.700,00
Comunità della Valle di Cembra	14.000,00	11.200,00
Comunità della Valle di Sole	22.500,00	18.000,00
Comunità territoriale della Valle di Fiemme	19.125,00	15.300,00
Comunità Valsugana e Tesino	28.125,00	22.500,00
Comunità Rotaliana-Königsberg	26.375,00	21.100,00
Comunità delle Giudicarie	27.375,00	21.900,00
Comune di Rovereto	21.125,00	16.900,00
Comunità della Valle di Non	28.125,00	22.500,00
Comunità Alto Garda e Ledro	26.500,00	21.200,00
Comunità della Vallagarina (escluso Rovereto)	21.375,00	17.100,00
Comunità Alta Valsugana e Bersntol	23.625,00	18.900,00
Comune di Trento	28.125,00	22.500,00
<b>Totali</b>	<b>375.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

Qualora parte delle somme assegnate ai singoli ambiti territoriali non siano utilizzate per mancanza di progetti idonei o per importi progettuali di minore entità, le stesse sono assegnate ai primi progetti collocati in posizione utile in graduatoria, fino alla concorrenza delle somme disponibili, ed

indipendentemente dal riferimento dell'ambito territoriale, con l'assegnazione di un contributo anche parziale.

### Articolo 8

#### Misure di priorità, approvazione della graduatoria e concessione del contributo

La struttura provinciale competente in materia di politiche familiari provvede ad esaminare i progetti presentati previa la verifica del possesso dei requisiti in capo al soggetto richiedente, la completezza dei documenti presentati, la rispondenza dei progetti alle finalità dei presenti criteri attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei seguenti indicatori:

Area di valutazione	Indicatori	Punteggio	Peso
A) CONTENUTO DEL PROGETTO	A1) Motivazioni del progetto: si valutano la chiarezza e l'approfondimento dell'analisi di contesto effettuata	0 - 8	2
	A2) Obiettivi del progetto: si valutano la chiarezza e la coerenza degli obiettivi progettuali rispetto all'analisi condotta e rispetto alle finalità del bando	0 - 8	
	A3) Azioni del progetto: si valutano la chiarezza e l'efficacia delle azioni rispetto agli obiettivi progettuali	0 - 8	
B) IMPATTO DEL PROGETTO	B1) Destinatari: si valuta la chiara individuazione dei destinatari finali	0 - 5	2
	B2) Risultati: si valuta se e quanto, raggiunti gli obiettivi indicati, è verosimile attendersi un miglioramento della situazione di partenza	0 - 5	
	B3) Sostenibilità: si valuta la reale possibilità che le azioni / ricadute progettuali si protraggano oltre la fine del progetto e/o la creazione di effetti moltiplicatori	0 - 5	
	B4) Progetto realizzato su un territorio nel quale non risultano ulteriori iniziative riferibili agli obiettivi dei presenti criteri e/o su un territorio facente parte di un Distretto Famiglia	0 - 5	
C) PARTENARIATO E CERTIFICAZIONE FAMILY	C1) Collaborazione tra più soggetti: si valuta il numero dei partner coinvolti attivamente. Se più del 40 per cento dei partner è in possesso di una certificazione Family Audit o Family in Trentino si attribuiscono ulteriori 2 punti; se il Distretto Famiglia è partner del progetto si attribuiscono ulteriori 4 punti	0 - 8 (+2) (+4)	2
	C2) Certificazione Family Audit in capo al soggetto	0 - 6	

	capofila C3) Certificazione Family in Trentino in capo al soggetto capofila	0 - 4	
D) IMPOSTAZIONE DEL PROGETTO	D1) Chiarezza descrittiva: si valuta la coerenza logica nell'elaborazione della proposta progettuale	0 - 4	1
	D2) Valutazione: si valuta l'utilizzo di strumenti per monitorare e misurare il raggiungimento degli obiettivi	0 - 4	
E) PIANO ECONOMICO	E1) Piano finanziario: si valuta la congruenza delle spese previste rispetto alle azioni ed agli obiettivi	0 - 4	1

Una copia della domanda e del relativo progetto, se presentati da soggetti diversi dalle Comunità, sono trasmessi d'ufficio a cura della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, per conoscenza, alla Comunità territoriale di riferimento e al Coordinatore del Distretto Famiglia, se presente.

Il progetto è esaminato inizialmente sulla base degli indicatori contenuti nelle aree di valutazione A + B (Contenuto e Impatto del progetto): soltanto se il punteggio minimo raggiunto è almeno pari a 39 punti, sono valutate le restanti aree.

Entro 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari approva una graduatoria di merito, predisposta in ordine decrescente di punteggio e concede i relativi contributi. Con il medesimo provvedimento sono adottate le eventuali determinazioni in ordine alla non ammissibilità delle domande presentate oltre il termine ultimo o di quelle mancanti dei requisiti formali necessari e/o sprovviste della documentazione prevista a corredo delle stesse.

L'appartenenza all'ambito provinciale del soggetto richiedente è definita prendendo in considerazione la sede legale: qualora la sede legale sia collocata al di fuori del territorio provinciale, è presa in considerazione la collocazione dell'eventuale sede operativa del soggetto richiedente.

Nel caso di parità di punteggio, hanno priorità i progetti che hanno ottenuto un punteggio più elevato rispettivamente nelle aree di valutazione A, B, C, D ed E previste nella sopracitata tabella.

La graduatoria rimane valida ed i progetti in essa inseriti possono essere finanziati fino alla data del 30 giugno 2015. Nel caso, nell'anno di competenza, si rendessero disponibili somme a seguito di rinunce da parte di soggetti assegnatari dell'agevolazione, tali somme possono essere utilizzate per finanziare altri progetti appartenenti prioritariamente alla medesima area territoriale del soggetto rinunciatario.

## **Articolo 9**

### **Modifiche ai progetti finanziati**

Qualsiasi modifica ai contenuti progettuali è ammessa purché preventivamente autorizzata dalla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari con proprio provvedimento, adottato

entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di modifica da parte del soggetto richiedente. In caso di mancata adozione del provvedimento entro il termine previsto, la domanda non è accolta.

Purchè rimangano inalterati i contenuti del progetto, le modifiche al piano finanziario che riguardano compensazioni tra le voci di spesa devono essere preventivamente comunicate alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari e sono ammesse solamente entro il limite del 30 per cento della spesa ammessa complessiva ottenute sia incrementando che riducendo le diverse voci di spesa: in entrambi i casi rimane invariata l'entità del contributo concesso.

Le compensazioni tra le voci di spesa superiori al 30 per cento della spesa ammessa complessiva sono considerate quali modifiche ai contenuti progettuali e pertanto sono soggette alla preventiva autorizzazione di cui al comma 1.

## **Articolo 10**

### **Avvio, conclusione e proroga dei progetti**

Il progetto ammesso a contributo può essere avviato a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e comunque entro 45 giorni dalla data di comunicazione di ammissione a contributo e devono comunque concludersi entro il 31 dicembre 2016.

Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a presentare alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari una dichiarazione di inizio del progetto entro 30 giorni dall'avvio dello stesso.

Il Dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, su motivata richiesta da produrre entro il termine originariamente previsto, può concedere una sola proroga del termine finale e comunque per un periodo non superiore a quattro mesi.

Nel caso in cui il progetto sia avviato prima della comunicazione di concessione del contributo ma non risulti collocato in posizione utile per la concessione dello stesso, le spese eventualmente già sostenute restano a carico del richiedente.

## **Articolo 11**

### **Modalità di erogazione dei contributi, rendicontazione e proroga**

I contributi sono liquidati annualmente con le seguenti modalità:

- a) anticipazione pari al 30 per cento del contributo concesso, su richiesta di fabbisogno del soggetto beneficiario del contributo accompagnata da una relazione progettuale che descriva le attività relative all'anno di riferimento; la richiesta di anticipo presuppone che sia stata trasmessa la dichiarazione di inizio del progetto ai sensi del precedente articolo 10, comma 2;
- b) saldo del contributo concesso su presentazione della documentazione necessaria alla rendicontazione, come stabilito dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. all'articolo 3 per gli Enti pubblici e all'articolo 4 per le attività svolte da soggetti privati, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, utilizzando l'apposto modulo approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale.



Il termine per la rendicontazione può essere prorogato per una sola volta fino ad un massimo di ulteriori tre mesi, per particolari e motivate esigenze comunque non dipendenti dall'inerzia del beneficiario e previa presentazione, prima della scadenza del termine stesso, di motivata richiesta per fatti ad esso non imputabili.

Qualora in sede di rendicontazione e purchè rimangano inalterati i contenuti del progetto, la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore alla spesa ammessa a finanziamento, l'importo del contributo è rideterminato in proporzione e in modo da non generare avanzo. Nel caso in cui l'importo così rideterminato risulti inferiore alla quota anticipata, i soggetti beneficiari sono tenuti a restituire le somme erogate in eccedenza, maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato fino alla data dell'effettivo rimborso.

## **Articolo 12**

### **Attività di controllo e verifica**

I progetti finanziati sono oggetto di specifica attività di monitoraggio che sarà svolta dalla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari, in conformità a quanto stabilito dalla legge provinciale sul benessere familiare n. 1/2011.

La valutazione dei progetti avviene attraverso tre step valutativi utilizzando la metodologia di valutazione multi-criteri e multi-stakeholder denominata "V@luta", in conformità a quanto stabilito dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1712/2009, utilizzato nelle precedenti edizioni dei bandi famiglia.

Per l'attuazione della valutazione di cui al precedente comma, la struttura provinciale competente in materia di politiche familiari può avvalersi di un gruppo di lavoro, nominato con apposito provvedimento, con il compito di effettuare:

- verifiche sulla destinazione dei finanziamenti;
- verifiche sull'efficacia degli interventi finanziati in relazione ai contenuti proposti;
- focus group con i partecipanti ed i beneficiari dei singoli progetti, al fine di effettuare una valutazione congiunta sull'andamento e sull'efficacia delle singole iniziative.

## **Articolo 13**

### **Decadenza dal contributo**

La struttura provinciale competente in materia di politiche familiari dispone la decadenza dal contributo concesso nei seguenti casi:

- a) uso improprio del contributo concesso;
- b) modifiche del progetto o compensazioni tra le voci del piano finanziario in assenza rispettivamente dell'autorizzazione da parte del Dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari o di comunicazione al Dirigente della struttura;
- c) mancato rispetto dei termini previsti per il completamento e/o per la rendicontazione;
- d) in ogni altra ipotesi di grave inadempienza del soggetto beneficiario o di violazione degli obblighi assunti nonché in casi di forza maggiore ostativi alla realizzazione dell'intervento anche non imputabili al soggetto beneficiario;
- e) esito negativo delle verifiche periodiche effettuate ai sensi del precedente articolo 12.

Nei casi di decadenza dal contributo, i soggetti beneficiari sono tenuti a restituire le somme già erogate, maggiorate dell'interesse semplice al tasso legale, calcolato a decorrere dalla data di quietanza del mandato fino alla data dell'effettivo rimborso.